

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2815 del 31/05/2023
Oggetto	Rinnovo e Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Recter S.r.l. inerente il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Nord (Ambito N57) sito in Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2900 del 30/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Rinnovo e Aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Recter S.r.l.** inerente il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Nord (Ambito N57) sito in Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. **Adotta il Rinnovo e l'Aggiornamento della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370) per il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Nord (Ambito N57) sito in Comune di Imola, via Lugheze senza numero civico, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018 del 24/09/2018, con scadenza di validità in data 14/03/2023, e rilasciato dal SUAP del Comune di Imola con provvedimento n. 1402 del 26/09/2018 (successivamente prorogato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1398 del 20/03/2023 fino alla data di rilascio del presente provvedimento), che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Comunicazione in materia di rifiuti³** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Sostituisce integralmente la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018 del 24/09/2018, con scadenza di validità in data 14/03/2023, come prorogato con specifico atto adottato da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1398 del 20/03/2023.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
6. Obbliga la società **Recter S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio del rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società Recter S.r.l. (C.F. e P.IVA 00287060370) con sede legale in Comune di Faenza (RA), via Vittime Civili di Guerra n. 5, per il progetto recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Sud (Ambito N58) sito in Comune di Imola, via Lughese senza numero civico, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 08/03/2023 (Prot. n. 8969) la domanda di rinnovo della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici comunicazione in materia di rifiuti e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di rinnovo e di modifica non sostanziale della vigente AUA dopo l'approvazione da parte del Comune di Imola del progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina (Ambiti N57 e N58).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9419 del 10/03/2023 (pratica SUAP n. 46/2018), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/03/2023 al PG/2023/43827 e confluito nella **Pratica SINADOC 12795/2023**, ha trasmesso la domanda di rinnovo e di aggiornamento di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/49491 del 21/03/2023 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento da parte del SUAP, ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria (Comune di Imola e ARPAE-AACM - Unità Rifiuti ed Energia).
- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 11154 del 22/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/03/2023 al PG/2023/51111, ha trasmesso nulla osta urbanistico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con nota Prot. n. 12296 del 30/03/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2023 al PG/2023/56874, ha trasmesso parere acustico favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che al riguardo delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente la società Recter è presente nell'elenco della White List della Prefettura di Ravenna (Protocollo n. 15480 del 28/02/2023 e con scadenza fissata al 27/02/2024), preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici comunicazione in materia di rifiuti e in materia di impatto acustico, dato atto che la società in oggetto non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), preso atto che in Comune di Imola con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2023, così come rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2023 ha approvato ai sensi del DM 05/02/1998 e ss.mm.ii., il progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina (Ambiti N57 e N58) sito in Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero

civico, acquisito il contributo tecnico di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), acquisiti i pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013 rinnovare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione del rinnovo e dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.2.2.1 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 30/05/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(determina firmata digitalmente)¹¹

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Nord (Ambito N57)

Comune di Imola (BO), via Lughese senza numero civico

ALLEGATO A

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

1. Premessa

Il progetto di recupero ambientale dell'area in oggetto consiste nel riempimento dell'area dell'ex-cava Malsicurina localizzata in via Lughese, e classificata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti come ambiti N57 e N58 (come da delibera CC n. 177 del 14/12/2017 di variante al RUE), ai fini del ripristino originario dell'area. Si tratta di due ambiti territoriali contigui gestiti fino al 20/10/2019, rispettivamente dalla società Recter S.r.l. e C.T.I. (Cooperativa Trasportatori Imolesi) Soc. Coop a r.l. e che a decorrere dal 21/10/2019, sono gestiti esclusivamente da Recter S.r.l. come da atto di voltura adottato con determina n. DET-AMB-2019-4653 del 10/10/2019 e rilasciato dal SUAP con atto monocratico 2117 del 21/10/2019.

Detto progetto è stato approvato inizialmente con permesso di costruire e successiva iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti n° 95935/2013, e successivamente con atto monocratico¹ comunale n. 101 del 05/06/2018, del Comune di Imola e prevede il riempimento di un'area depressa rispetto al piano di campagna circostante, mediante l'utilizzo di rifiuti non pericolosi identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03**, rientranti nella tipologia 7.31 bis dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/98 e s.m. Il conferimento di detti rifiuti a base di terre e rocce da scavo è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1² dell'allegato 5 Titolo V, alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., compatibilmente a destinazioni ad uso verde pubblico e residenziale, nonché al rispetto delle concentrazioni limite dell'eluato prodotto a seguito del test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al DM 5/02/1998.

¹ Commissario straordinario

² Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.

Alla data 31/12/2017, come indicato nel progetto di recupero ambientale approvato dal Comune di Imola con Atto n. 101 del 05/06/2018, il quantitativo residuo rilevato di rifiuti collocabili è riportata nella seguente tabella, nonché durata temporale:

	RECTER ambito N57	CTI ambito N58
Durata attività, per singolo ambito	fino al 14/03/2023	fino al 04/06/2026
Capacità residua per il riempimento dell'ex cava, per singolo ambito alla data del 31/12/2017	126.059 tonn.	414.181 tonnellate

Si noti che l'ambito N57 gestito da Recter è attualmente oggetto di comunicazione di rinnovo ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006

Il progetto approvato dal Comune di Imola nel 2018 ha anche stabilito un numero massimo di viaggi/giorno di automezzi conferenti rifiuti pari a 30, complessivi di entrambi gli ambiti urbanistici (N57 e N58), ed un quantitativo massimo di conferimento annuale per entrambi gli ambiti pari a 243.000 t/anno.

Relativamente all'ambito urbanistico oggetto della specifica comunicazione di rinnovo (N57), il gestore ha comunicato che alla data del 30/09/2022, sono state conferite 206.855 ton.

Considerato che la capacità complessiva di riempimento dell'ambito N57 iniziale era pari a 236.478 tonnellate, risulta ancora una capacità residuale di 29.624 ton che rappresenta la quantità richiesta nel presente atto di rinnovo di AUA.

2. Rinnovo AUA (provvedimento SUAP 1402 del 26/09/2018)

La difficoltà di reperimento di rifiuti a base di terre e rocce da scavo che sta determinando un forte rallentamento del tasso di riempimento dei due comparti costituenti l'area del progetto di recupero ambientale rispetto alle previsioni iniziali e la prossima scadenza dell'autorizzazione unica ambientale relativa al progetto di recupero ambientale del comparto N57, fissata al 14/03/2023, ha determinato la decisione del gestore Recter Srl di presentare al Comune di Imola, in data 28/10/2022, un nuovo progetto di recupero ambientale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; ciò con l'intento di accelerare il riempimento e procedere alla sistemazione finale dell'area.

Detto nuovo progetto di recupero ambientale è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023; il progetto è sostanzialmente conforme a quello già approvato dal Comune di Imola con Atto n. 101 del 05/06/2018 e, in più, prevede i seguenti aspetti:

- la conferma del termine del 4/06/2026 per il completamento del recupero ambientale dell'ambito N58;
- il prolungamento dal 4/03/2023 al 31/12/2024 del termine per il completamento del recupero ambientale dell'ambito N57;

- la possibilità di conferimento, unitamente ai rifiuti identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03**, dei seguenti materiali con lo scopo di ridurre i tempi di tombamento della ex cava:
 - materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m. “ costituiti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati;
 - terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.P.R. 120/2017;

Vengono mantenute in essere le medesime prescrizioni gestionali già approvate nei precedenti atti del Comune di Imola, quali il numero massimo di mezzi conferenti i rifiuti/materiali di riempimento, pari a 30 viaggi/giorno in ingresso; invece le quantità annuali complessivamente conferibili ai due comparti N57 ed N58, sono pari a 179.624 tonnellate.

Rimangono invariate rispetto al progetto approvato nel 2018 anche le condizioni di ammissibilità dei rifiuti e dei materiali utilizzati per il recupero ambientale.

3. Valutazioni dell'Ufficio

Sono state svolte le verifiche antimafia previste dalla normativa vigente. Recter S.r.l. risulta iscritta nell'elenco della White list della Prefettura di Ravenna prot. N° 0015480 del 28/02/2023, con scadenza 27/02/2024.

Considerato che il Comune di Imola ha autorizzato nuovamente il progetto di recupero ambientale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, successivamente rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023, valutando detto progetto conforme agli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati (Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna) vigenti, e ridefinendo i termini temporali di completamento per entrambi i comparti N57 e N58 e i materiali conferibili per il ripristino dello stato originario dei luoghi.

si ritiene di poter rinnovare l'iscrizione dell'attività di recupero ambientale presentata e di valutarla conforme ai presupposti ed ai requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

4. Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione³ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

5. Attestazione

1. Rinnova l'iscrizione all'impresa **RECTER S.R.L.** con sede legale in **Via Vittime Civili di Guerra, 5 FAENZA (RA)**, e sede operativa in **Comune di Imola, Via Lughese SNC**, identificato dall'ambito **N57**, al **n°43827 del 10/03/2023**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.
Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. La presente iscrizione è valida fino al **31/12/2024**;

3. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

Condizioni di ammissibilità

- a) Sono ammessi a recupero:
 - i rifiuti non pericolosi identificati dal CER 170504 - *terre e rocce da scavo diverse di quelle di cui alla voce 17.05.03* (attività di recupero 7.31 bis. 3 lett b) dell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/98 e s.m.*;
 - materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (*End of Waste*), ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m. "costituiti da terre prodotte da impianti di recupero di rifiuti a base terrosa, autorizzati";

³ Vedi Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n° 2022-115 del 23/09/2022;

- Terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs 152/2006 e s.m. e del D.P.R. 120/2017;
- b) Il conferimento dei rifiuti di cui al precedente punto lett. a) primo alinea, è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V, alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., compatibilmente a destinazioni ad uso verde pubblico e residenziale, nonché al rispetto delle concentrazioni limite dell'eluato prodotto a seguito del test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 al DM 5/02/1998;
- c) Il conferimento dei materiali terrosi (EoW e sottoprodotti) di cui al precedente punto lett a) secondo e terzo alinea è subordinato al rispetto di concentrazioni delle sostanze pari o inferiori ai valori limite previsti dalla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V alla Parte Quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., nonché al rispetto delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dall'autorizzazione degli impianti di produzione degli End of waste e, per le terre e rocce di scavo qualificate come sottoprodotti, al rispetto delle condizioni stabilite nel Piano di utilizzo comunicato agli enti competenti o autorizzato dagli enti competenti in conformità al DPR 120/2017 ed eventuali aggiornamenti;
- d) Il quantitativo massimo di rifiuti e materiali di cui al precedente punto lett. a) complessivamente conferibili all'impianto (ambito N57 come da progetto approvato dal Comune di Imola) per l'operazione di recupero R10, è **pari a 29.624 tonnellate/anno**, fermo restando il limite stabilito dal progetto complessivo dei due comparti (N57 e N58) approvato dal Comune d Imola che prevede il conferimento annuale massimo di 179.624 t, ed un numero massimo di automezzi/giorno in ingresso conferenti i rifiuti e i materiali complessivo dei due comparti, pari a 30;

Verifiche analitiche in ingresso

- e) Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo cantiere/luogo di produzione < 500 t/anno, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..
Tuttavia, qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;
- f) Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo cantiere/luogo di produzione > 500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale;

Il profilo analitico di base dovrà prevedere la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti, a cui dovranno essere aggiunte altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. in base alle informazioni sulle attività svolte sul sito ed in base agli esiti di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale effettuati sul sito di produzione.

Le analisi chimico-fisiche sul rifiuto tal quale dovranno essere ripetute, dopo la prima analisi, almeno ogni 3.000 t, per ciascun cantiere di provenienza/luogo di produzione.

- g) Qualora il gestore intenda effettuare propri controlli analitici sul rifiuto in ingresso, all'interno dell'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti terrosi, dovrà essere predisposta, all'occorrenza, un'area di stoccaggio provvisorio di rifiuti, per il campionamento ed in attesa degli esiti analitici;

Condizioni generali

- h) Nella gestione dell'attività si dovranno evitare i ristagni e ruscellamenti oltre i confini aziendali della acque meteoriche di dilavamento; inoltre non dovranno essere creati cumuli di rifiuti se non per il tempo utile all'abbancamento e/o ai relativi campionamenti sopra richiamati.
- i) Le disposizioni del progetto originariamente approvato con atto monocratico dal Comune di Imola n. 101 del 05/06/2018 e successiva riapprovazione rilasciata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023, in seguito rettificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023, costituiscono parte integrante del presente atto con i relativi elaborati allegati.

Avvertenze generali

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità del presente atto;

- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,34 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE secondo le modalità stabilite dal PagoPA.
- e) A tal fine, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza ARPAE invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata.
- f) L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁴;
- g) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto matrice rifiuti, la documentazione tecnica di riferimento, è costituita dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 gennaio 2023 e relativi allegati quale parte integrante, successivamente rettificata rilasciata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14 febbraio 2023, nonché la documentazione acquisita agli atti con il PG 2023/43827 del 10/03/2023.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 1051/2018).
- Documentazione Tecnica inerente la Comunicazione di Inizio Attività di Recupero di Rifiuti allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 10/03/2023 al PG/2023/43827).

Pratica Sinadoc 12795/2023

Documento redatto in data 30/05/2023

⁴ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale

Progetto di recupero ambientale (R10) della Ex Cava Malsicurina Nord (Ambito N57) Comune di Imola (BO), via Lugheze senza numero civico

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 18/09/2017, così come integrata con documentazione di impatto acustico del 11/05/2018, presentata dalla società Recter S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola (Delibera del Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015).
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Imola PGB0/2018/17314 del 24/07/2018.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Imola con Atto Monocratico n. 101 del 05/06/2018.
- Visto che è stata presentata in data 21/10/2022 da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Recter S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la *“dichiarazione di invarianza valutazione di impatto acustico impianto per operazione di recupero ambientale (R10 del D.M. 05/02/98 s.m.i. e D.M. 186/06) relativo ai comparto N57 della ex cava Malsicurina 2 ubicata in fregio alla via Lugheze in comune di Imola”*.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del Comune di Imola con nota Prot. n. 12296 del 30/03/2023.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Imola con parere acustico Prot. n. 12296 del 30/03/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 31/03/2023 al PG/2023/56874). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione Acustica e Monitoraggi Fonometrici” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data del 18/09/2017, così come integrata in data 11/05/2018, da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Recter S.r.l. relativamente al Progetto di recupero ambientale in oggetto (agli atti di ARPAE in data 26/03/2018 al PGB0/2018/7288 e al PGB0/2018/7289 e in data 25/05/2018 al PGB0/2018/12158).
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 21/10/2022 da Gianluca Barbi, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Recter S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 10/03/2023 al PG/2023/43827).

Pratica Sinadoc 12795/2023

Documento redatto in data 30/05/2023



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI



Prot. Gen. cfr. file segnature .xml
Del cfr. file segnature. xml

ARPAE

- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
- Distretto Pianura Imola - sede di Imola

aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c. Comune di Imola
Servizio Tecnico Pianificazione Edilizia Privata e
Ambiente

Oggetto: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (*Pratica SUAP n.46/2018*)

**Istanza di Rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale (ai sensi DPR n. 59/2013) per attività RECTER S.R.L. sita in Imola in Via Lugheze - ex cava Malsicurina - Ambito N57 - Progetto di recupero ambientale
- Parere condizionato per aspetto acustico -**

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4849 del 24/09/2018 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con Atto Monocratico n.1402 del 26/09/2018;

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al Prot. Gen. n. 8969 del 08/03/2023 e inoltrata con ns. nota Prot. Gen. n. 9419 del 10/03/2023;

In riscontro alla Vs. Prot. Gen. 49491 del 21/03/2023, pervenuta al Prot. Gen. 10770 del 21/03/2023;

Richiamata delibera GC n. 8 del 24/01/2023 avente ad oggetto "Approvazione progetto di recupero ambientale ex art. 5 DM 05/02/1998 Ambiti N57 e N58 (ex cava Malsicurina) - ditta Recter srl";

Visto il verbale della conferenza di servizi allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla delibera GC n. 8 del 24/01/2023 sopra richiamata, che riporta prescrizioni in materia acustica;

si esprime, per l'aspetto acustico, parere condizionato alle seguenti prescrizioni:

- *per la matrice rumore la ditta all'atto del ricevimento del nuovo atto di AUA per i comparti N57 e N 58 dovrà presentare, al momento in cui tutte le lavorazioni saranno a regime e comunque non oltre 90 giorni, un nuovo studio acustico che tenga in considerazione le lavorazioni che vengono svolte nelle aree destinate al riempimento, ove insistono a confine anche i ricettori sensibili.*
- *Lo studio oltre ai rilievi ed alle valutazioni fonometriche dovrà contenere anche la documentazione sui quantitativi di rifiuti in entrata all'impianto (es. fogli registro carico e scarico e relativi FIR) riferita ai giorni di misura, descrizione delle attività svolte e delle apparecchiature in funzione al momento degli accertamenti fonometrici.*
- *Lo studio acustico dovrà essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la Classe Acustica di appartenenza ed il rispetto del valore limite differenziale*

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200
AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dirigente : Arch. Alessandro Bettio

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI - SUAP
Responsabile: Federica Degli Esposti
Piazza Gramsci 21 – 4° piano - 40026 Imola (Bo)
Informazione e visione atti: tel. 0542 602413
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it



CITTÀ DI IMOLA

di immissione sonora presso i limitrofi ricettori abitativi, così come previsto dal DPCM 14/11/97.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Arch. Alessandro Bettio

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005 e ss. mm. e ii.)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.